



2025

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 2 e comma 3, terzo periodo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 18, che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, autorizza un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO, altresì, il comma 20 del citato articolo 1, della legge n. 160 del 2019, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle opere infrastrutturali da finanziare, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e delle relative risorse;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, che prevede *“In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi [...] assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti”*;

VISTO l'articolo 12, comma 5, primo periodo del decreto-legge, n. 77 del 2021, che prevede che *“L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

VISTO, inoltre, l'articolo 12, comma 5, quinto periodo del decreto-legge, n. 77 del 2021, che stabilisce *"In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55";*

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, e, in particolare, l'articolo 33, comma 5, che, al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano quale intervento necessario allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, prevede la nomina di apposito commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2021, recante *"Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026"*;

VISTO, in particolare, l'allegato 1 al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020, che, tra le opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti, individua l'intervento denominato *"SS 38 – Variante di Tirano"*;

CONSIDERATO che l'articolo 33, comma 5, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, prevede, tra l'altro, che il commissario provveda alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assuma tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, avvalendosi, per lo svolgimento delle attività affidate, della società ANAS S.p.A. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il citato articolo 33, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce che al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, altresì, che il comma 5 del suddetto articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di definire i poteri sostitutivi del commissario, richiama il comma 2 e il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, che disciplinano i compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli stessi sono tenuti;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ing. Nicola Prisco, e verificato che lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTA la dichiarazione resa dal dall'ing. Nicola Prisco in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di conflitto di interessi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

DECRETA

ART. 1

(Nomina e attribuzioni del commissario)

1. L'ingegnere Nicola Prisco, dirigente di ANAS S.p.A., è nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Strada statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4 – Nodo di Tirano" (CUP: F31B16000520001), ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023.
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 sono attribuiti i poteri e le funzioni previste dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021.
3. Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente decreto, il Commissario straordinario provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, nel rispetto dei poteri e delle funzioni di cui al comma 2.
4. Il Commissario straordinario comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il cronoprogramma aggiornato dei lavori e le iniziative assunte ai sensi del comma 3.
5. Il Commissario straordinario monitora lo stato di avanzamento dell'intervento di cui al comma 1,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

attraverso i dati presenti sul Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze. Le informazioni rese attraverso le comunicazioni di cui al comma 4 devono essere riscontrabili con i dati presenti sui sistemi di monitoraggio, qualora le informazioni siano presenti sugli stessi.

6. L'incarico di Commissario straordinario decorre dalla data di sottoscrizione del presente decreto e cessa alla consegna dell'intervento di cui al comma 1 al soggetto gestore in via ordinaria.

7. In ragione dell'incarico conferito, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

8. Il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato ovvero sostituito con le medesime modalità previste per la nomina.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **20 LUG. 2023**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2819/2023

Roma, 27.07.2023

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO